



CONSORZIO BONIFICA DI PAESTUM

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Presente regolamento disciplina il procedimento di concessione di rateizzazioni per il pagamento dei crediti consortili verso i consorziati.

Il Beneficio della rateizzazione può essere concesso per il pagamento dei tributi di bonifica ed irrigazione ovvero delle fatture relative ai consumi di acqua potabile.

ART. 2 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE

La domanda di accesso alla rateizzazione può essere presentata unicamente per importi di valore superiore ad € 200,00, utilizzando il **modello A**, ovvero presentando domanda scritta contenente le proprie generalità, il codice utente/contribuente, l'importo per cui di riconoscere il debito e si chiede la rateizzazione, e le relative annualità.

Per le persone fisiche alla domanda di rateizzazione va allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, per le persone giuridiche e società di persone visura camerale aggiornata.

Alla richiesta di rateizzazione va inoltre allegata la ricevuta di versamento dell'importo in acconto pari al 30%¹ del dovuto.

ART. 3 – TERMINI E MODI DI PRESENTAZIONE

La domanda può essere consegnata dal richiedente direttamente all'Ufficio protocollo consortile, oppure trasmessa per posta ordinaria o p.e.c., allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento.

ART. 4 - MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dovuto dal consorziato al Consorzio Bonifica di Paestum, comprensivo dei tributi di bonifica ed irrigazione, delle fatture per consumi di acqua

¹ Modifica introdotta con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 3 del 22.06.2023

potabile scaduti alla data della richiesta, nonché di oneri e spese a norma dell'art. 88 del Regolamento di Bonifica Idraulica.

La rateizzazione viene concessa secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione.

La durata del piano rateale non può eccedere i 12 mesi, per i debiti di importo superiore ad € 1.000,00, previa motivata richiesta del Consorziato è possibile concedere un numero di rate superiore.

In caso di mancato pagamento di n. 2 rate il debitore decade dal beneficio della rateizzazione, l'intero importo residuo è riscuotibile in un'unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

ART. 5 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Consorzio adotta, sulla base dell'istruttoria compiuta, il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero il diniego che viene comunicato allo scrivente.

Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal 21.08.2018, da tale data, sono abrogate tutte le previgenti norme regolamentari in materia di rateizzazione dei crediti di competenza dell'ente.

ART. 7 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente Regolamento si applica alle istanze di rateizzazioni pervenute successivamente alla data di entrata in vigore.

Le rateizzazioni già accordate e non rispettate possono essere rinegoziate secondo le disposizioni vigenti.